

Allegato A al n. 1507

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

ART. 1

Natura denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione Teatro di Roma, quale associazione di diritto privato riconosciuta, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile.

2. L'Associazione ha sede legale in Roma, in Via dei Barbieri n. 21.

3. L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

4. L'Associazione svolge la propria attività nelle sedi stabili del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma conferite in uso gratuito all'Associazione ed in eventuali altre sedi che potranno essere concesse da Roma Capitale. La realizzazione delle iniziative teatrali può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee.

ART. 2

Durata

La durata dell'Associazione Teatro di Roma è fissata al 31 dicembre 2023.

ART. 3

Finalità

L'Associazione ha le seguenti finalità:

a. promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l'arte mediante manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito del territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

b. sostenere attività di ricerca e sperimentazione;

c. diffondere la cultura del teatro nelle scuole;

d. promuovere la cultura nell'ambito del territorio della Regione Lazio avvalendosi della collaborazione degli enti locali e delle associazioni culturali che perseguono finalità analoghe;

e. organizzare la propria attività, anche in forma decentrata, in coordinamento con le proposte e le iniziative di altri comuni interessati e dei Consigli Municipali di Roma Capitale, promuovendo il più ampio dibattito culturale nel rispetto dei propri fini istituzionali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle dirette alla promozione della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

Attività principali

1. L'Associazione, ente teatrale stabile di produzione ad iniziativa pubblica, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, produce, realizza e diffonde manifestazioni dram-

matiche e culturali nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio italiano contemporaneo.

2. L'Associazione opera in collaborazione con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, con istituti di ricerca a livello universitario romano, la cui cooperazione è da ritenersi necessaria per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali.

3. Cura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale.

4. L'Associazione realizza attività di ricerca e di sperimentazione anche in coordinamento con le università, curando l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore.

5. L'Associazione può realizzare, curandone gli aspetti tecnici e finanziari, iniziative teatrali dei Consigli Municipali di Roma Capitale, debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

6. L'Associazione realizza, con la collaborazione e previo il parere vincolante dei municipi di competenza, le proprie iniziative decentrate.

Per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti 5. e 6., l'Associazione deve destinare ogni anno parte del suo bilancio.

L'Associazione è tenuta a far realizzare le giornate recitative degli spettacoli prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Lazio, ivi compresa Roma Capitale, ed in altri teatri stabili pubblici, fermo restando ai fini dell'accesso al contributo di cui al Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del giorno 1 luglio 2014, quanto previsto dall'art. 10 comma 2, lettera h) del medesimo decreto, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5

Soci fondatori

1. Sono soci fondatori:

- 1) Roma Capitale (già Comune di Roma);
- 2) La Regione Lazio;
- 3) La Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma).

2. Possono divenire soci fondatori gli enti pubblici che ai suddetti soci dovessero subentrare a seguito di mutamenti normativi.

3. Possono divenire soci fondatori successivi altri enti pubblici - previa apposita deliberazione dell'assemblea dei soci - che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le attività istituzionali dell'Associazione.

ART. 6

Soci eventuali

All'Associazione possono aderire in qualità di soci eventuali,

le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati

i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, contri-

buiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei

suoi scopi, concorrendo nelle modalità e in misura non infe-

riore a quella stabilita, anche annualmente dall'Assemblea dei

soci.

I soci eventuali potranno destinare il proprio contributo a

specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della

associazione. La qualifica di socio eventuale dura per tutto

il periodo per il quale il contributo è erogato.

L'ammissione dei soci eventuali, previa richiesta, viene deli-

berata dall'Assemblea. Le condizioni per l'ammissione dei nuo-

vi associati verranno successivamente determinate dalla Assem-

blea.

ART. 7

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dagli enti soci;

- dalle donazioni e lasciti, permute ed acquisti destinati a

costituire o ad incrementare le dotazioni immobiliari o mobi-

liari dell'Associazione;

- dalle contribuzioni straordinarie che, allo stesso fine,

fossero conferite da soci o da terzi.

Le risorse disponibili per la gestione d'esercizio sono:

1. i redditi del patrimonio;

2. i proventi derivanti dall'attività;

3. i contributi degli enti territoriali o di altri enti pubblici, che dovranno essere concessi complessivamente in misura almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;

4. i contributi e le sovvenzioni annuali dello Stato;

5. gli apporti dei soci eventuali, la cui misura sarà determinata dall'Assemblea all'atto dell'ammissione;

6. qualsiasi altra erogazione o provento.

Nel bilancio di previsione dovranno essere specificatamente indicate le diverse sovvenzioni nonché i contributi di cui sopra.

ART. 8

Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea;

2. Il Presidente;

3. Il Consiglio di Amministrazione;

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata degli organi statutari, di cui ai punti 2. - 3. - 4., è fissata in tre anni e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta.

ART. 9

L'Assemblea

La convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'As-

semblea sono regolate dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni di diritto privato.

L'Assemblea è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione.

Di essa fanno parte solo i soci fondatori con pari diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. ammette i nuovi soci;
2. nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori;
3. approva lo statuto e ne delibera le eventuali modifiche;
4. approva il bilancio di previsione sulla base di un piano economico finanziario annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione di Roma Capitale tra personalità di rilievo nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte e della Pubblica Amministrazione. E' l'organo avente la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro, della cultura o della pubblica amministrazione, tenendo conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e fermo restando che uno dei componenti dovrà essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. Gli stessi possono essere confermati per non più di una volta.

In caso di sostituzione dei componenti, per qualsiasi causa, nel corso del triennio, i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

ART. 12

Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente, che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento, e delegare temporaneamente ad uno o più Consiglieri alcune specifiche funzioni proprie non espressamente attribuite dal Codice Civile e dal presente Statuto allo stesso Consiglio;
- b) nomina il Direttore e ne fissa la retribuzione;
- c) approva i regolamenti e gli organici del personale;
- d) determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base di un programma triennale articolato in

modo tale da fissarne le progressive linee di sviluppo nel periodo di tempo considerato;

e) approva, su proposta del Direttore, il cartellone annuale degli spettacoli, verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma triennale ed alle disponibilità di bilancio;

f) delibera, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione annuale sulla base di un piano economico finanziario annuale, ed il bilancio consuntivo;

g) esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione;

h) verifica la compatibilità con gli impegni di bilancio di tutte le scritture;

i) delibera, su proposta del Direttore, le assunzioni del personale, il trattamento economico dello stesso in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro di volta in volta vigenti, nonché il conferimento, ove consentito, di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso;

l) nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un soggetto designato da chi presiede l'adunanza;

m) delibera su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore.



Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata o inviata via telefax o per e-mail, contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle adunanze in prima e seconda convocazione, indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche telegraficamente ventiquattrore prima della seduta. Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza dell'intero Consiglio, in seconda convocazione - da indirsi a distanza di due giorni -, la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente.

Tutte le deliberazioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, per le deliberazioni di cui all'articolo 12 lettera d) è necessaria in caso di seconda convocazione la presenza dei due terzi dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale contenente le deliberazioni adottate nonché, in modo sommario, gli eventuali interventi più significativi. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche in video-

conferenza.

ART. 14

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone - estranee al Consiglio stesso - altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Il Direttore cura la direzione artistica e tecnico - amministrativa dell'Ente, con facoltà di delega; partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone i programmi artistici e finanziari dell'ente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla gestione del Teatro.

Il suo incarico è fissato in tre anni e non può essere confermato per più di una volta.

Il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato in una delle sale gestite direttamente in esclusiva dall'Associazione e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro ai sensi del decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del giorno 1 luglio 2014 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 191 del 19 agosto 2014.

ART. 15



Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri, di cui due scelti tra persone iscritte nel ruolo ufficiale dei Revisori Legali ed uno designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente, anch'esso iscritto nel ruolo ufficiale dei Revisori Legali. Sono altresì nominati due membri supplenti.

3. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività:

a. esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;

b. esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo;

c. fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività sovvenzionate.

In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio si applicano gli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile.

ART. 16

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre dello stesso anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente, entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.

2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli enti soci ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali per tutta la sua durata, salvo che non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione ha obbligo di pareggio del bilancio nell'arco del triennio. Qualora, scaduto il triennio, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario Straordinario nominato entro trenta giorni dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce la durata. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



ART. 17

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo dopo l'obbligatoria attività di liquidazione di cui all'art. 30 del Codice Civile sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative svolgenti attività analoghe, salva diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 18

Disposizioni varie, transitorie e finali

Il Consiglio di Amministrazione approva entro sei mesi il regolamento di esecuzione del presente statuto.

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del codice civile e alle norme di legge nazionale e regionale vigenti in materia.

F.to Marino Sinibaldi

" Luca Tucci notaio

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data

2 FEBBRAIO 2015 AL N. 2328 serie IT esenti € 245,00

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge. Si rilascia in carta esente da bollo per gli usi consentiti.

Consta di fogli 6 per 20 pagine, oltre la presente.

Roma, 2 FEBBRAIO 2015

